

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO/RECEPTION E DEI SERVIZI  
CONNESSI  
PRESSO LA STRUTTURA DI VIA S. PASSARO N. 1 – SALERNO**

**CIG ZC32A1E9EA**

**TRA**

la società **Salerno Energia Holding S.p.A.**, con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, dr. Matteo Picardi, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Committente**,

**E**

la società **Istituto di Vigilanza Privata “Security Services S.r.l.”**, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via E. Astuti n. 70, codice fiscale e partita IVA 04303540654, nella persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, sig. Domenico Palma [REDACTED], C.F. PLMDNC69E30F924B, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Società**;

**PREMESSO**

- che, presso la guardiania della Committente situata nella struttura di Via Stefano Passaro n. 1 in Salerno, per l’attività di portierato/reception, sono impiegati sia il personale interno del Gruppo Salerno Energia sia fornitori esterni, questi ultimi non solo in sostituzione del personale interno durante gli orari non lavorativi (turno notturno), ma anche a copertura temporanea e straordinaria dello stesso;
- che, risulta scaduto, in data 30/09/19, il contratto precedentemente sottoscritto tra la Committente e la Security Services S.r.l. per lo svolgimento del medesimo servizio;
- che, il predetto contratto non prevede il tacito rinnovo;
- che, nelle more dell’avvio della nuova procedura di affidamento, la Committente ha ritenuto opportuno prorogare, per un periodo massimo di 3 mesi, il contratto tra le parti;
- che, a tal fine, il competente Settore Affari Generali di Salerno Energia Holding S.p.A., con l’RdA n. 1161/2019, ha stimato un impegno di spesa inferiore alla soglia di € 40.000,00, al di sotto della quale il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 36, comma 2, lett. a), consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che, pertanto, con il presente atto, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni di erogazione dei servizi.

**TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premessa ed allegati**

La premessa, gli atti in essa richiamati anche se non materialmente allegati, e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.

**Art. 2 – Oggetto**

Con la sottoscrizione del presente atto, la Committente affida alla Società, che accetta pienamente e senza condizione o riserva o eccezione alcuna, l’attività di portierato/reception da svolgersi presso la struttura di Via S. Passaro n. 1 - Salerno, comprendente due varchi di accesso, l’uno su Via S. Passaro e l’altro su Via Pietro Grifone.

Più precisamente, il servizio di portierato/reception dovrà essere svolto mediante l’impiego di risorse, munite della apposita divisa fornita dalla Società, dotata del tesserino identificativo della Società ben in evidenza e già formata all’utilizzo del defibrillatore (nella postazione guardiania è, infatti, presente un defibrillatore) come da elenco nominativo fornito dalla Società con i relativi attestati, negli orari e presso la postazione di seguito indicati:

- da lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 06:00
- il sabato e la domenica, intera giornata (00:00-24:00)

(compresi i festivi)

presso la portineria/guardiania ubicata al varco di Via Stefano Passaro n. 1

In ogni caso, il personale della Società sarà tenuto a proseguire il servizio anche oltre il suddetto orario in caso di ritardo del dipendente della Committente che gli subentra nel turno diurno. In tal caso, l'attività erogata in più dalla Società, se di durata non superiore ai 30 minuti, non comporterà alcun costo ulteriore a carico della Committente, che, invece, in caso di durata superiore ai 30 minuti (*che dovrà essere tempestivamente comunicata alla Committente*), sarà tenuta a versare la tariffa oraria straordinaria, come prevista al successivo art. 11.

Il servizio di portierato/reception dovrà comprendere le attività di controllo e regolazione degli accessi e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:

- chiusura ed apertura delle sbarre e dei cancelli automatici ubicati ai due varchi di accesso, previo un accurato giro di controllo dei piani per verificare la chiusura degli accessi, delle luci e delle stazioni di lavoro, nonché l'assenza di persone all'interno della sede;
- accoglienza del personale dipendente adibito al servizio di Pronto Intervento a qualsiasi ora del giorno e della notte;
- filtraggio degli accessi alle sole persone autorizzate: dipendenti, clienti/utenti, fornitori, ospiti, fruitori del parco giochi e/o del campo di calcio, con relativa e puntuale compilazione di appositi registri predisposti dal Settore Affari Generali della Committente;
- smistamento delle telefonate in entrata e vigilanza su chiavi ed oggetti smarriti o lasciati temporaneamente in custodia, con l'obbligo di non prendere in consegna i plichi e i documenti postali recapitati in orario di chiusura dell'Ufficio Protocollo della Committente, invitando i relativi vettori a consegnarla, esclusivamente in orario di Ufficio, presso la Segreteria Generale;
- controllo del funzionamento dei dispositivi di ingresso (cancelli automatici e/o sbarre automatiche di accesso) e dell'eventuale sistema di allarme;
- controllo del monitor ubicato nella postazione guardiania per il sistema di videosorveglianza (in remoto) della sede di via dei Carrari – Salerno ed eventuale segnalazione anomalie in caso di emergenza (come da istruzioni comunicate dal Settore Affari Generali della Committente);
- custodia delle chiavi di locali ed aree aziendali depositate presso bacheca/guardiania e gestiti dagli addetti guardiania, con relativa compilazione di apposito registro predisposto dal Settore Affari Generali della Committente, nonché della cassetta Pronto Soccorso custodita presso la postazione guardiania;
- controllo e spegnimento e/o accensione dell'impianto di illuminazione di aree ed uffici aziendali di competenza della guardiania;
- ricezione e consegna al dipendente aziendale competente, dei rapporti di intervento rilasciati dai fornitori in caso di prestazione erogata in orario di chiusura degli uffici aziendali;
- assistenza e collaborazione nell'attuazione delle procedure di pronto intervento con defibrillatore semi-automatico in dotazione alla postazione di Guardiania, evacuazione, antipanico ed antincendio, provvedendo ad effettuare gli interventi previsti dalle norme di sicurezza e dall'addestramento ricevuto e certificato, la richiesta di intervento di ambulanza, forze dell'ordine e vigili del fuoco nei casi di emergenza, la chiamata alla centrale operativa della Società.

Nello svolgimento delle attività contrattuali, oltre al rispetto delle comuni regole di comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, il personale in servizio dovrà:

- possedere le capacità fisiche e professionali idonee allo svolgimento del servizio;
- avere attitudini all'attività di front-office;
- conoscere le basilari disposizioni in materia di sicurezza e di procedure di primo soccorso.

### **Art. 3 – Durata – Recesso e risoluzione**

Il presente contratto ha una durata di **3 (tre) mesi**, a decorrere dalla data del **01 ottobre 2019**.

Alla scadenza non è ammesso il tacito rinnovo.

La Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni tecnico – economico – organizzative, previa comunicazione scritta da inviare alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni e senza necessità di accettazione da parte della Società o altro onere.

Oltre che nelle ipotesi specificatamente previste nel presente contratto, la Committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- A) mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora, senza necessità di ulteriori adempimenti, quando la Società:

1. è inadempiente agli obblighi stabiliti nel presente contratto, non esegue le prescrizioni della Committente e dei suoi Referenti, si rende colpevole di frode e negligenza grave;
2. non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e, a seguito di contestazione scritta della Committente, non provvede entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità;
3. è inadempiente alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
4. sospende il servizio o ne manca la ripresa senza giustificato motivo;
5. viola l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 15.

**B)** di diritto senza alcuna formalità in capo alla Committente quando la Società:

1. incorre in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, o la Committente ne verifichi la sussistenza;
2. subisce la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessa ovvero sospende l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;
3. viola il divieto di subappalto o cessione di cui al successivo art. 13.

In ognuna delle ipotesi sopra previste e nel caso di recesso della Committente, alcun compenso, indennità o altro spetta alla Società, che avrà diritto ad ottenere unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Committente con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni eventualmente subiti e l'applicazione eventuale delle penali.

#### **Art. 4 – Servizi straordinari**

La Committente, nel corso della durata del contratto, si riserva la facoltà di richiedere alla Società maggiori prestazioni ed, in particolare, l'estensione dell'orario di servizio di cui al precedente art. 2 o la copertura di ulteriori fasce orarie: potrà, ad esempio, essere richiesta la copertura della fascia oraria 06:00 – 14:00.

Tali prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui agli articoli del presente contratto e saranno disciplinate come di seguito.

La Società dovrà eseguire la maggiore prestazione a semplice richiesta della Committente, che verrà formalizzata per iscritto mediante invio di e-mail al Referente della Società di cui al successivo art. 9, che costituirà il documento per la gestione della specifica maggiore prestazione richiesta.

La richiesta di maggiore prestazione può essere pianificata o urgente.

Se la richiesta è pianificata, la formalizzazione della stessa sarà effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data di esecuzione della maggiore prestazione.

Nel caso in cui, invece, la richiesta sia urgente, la formalizzazione della stessa dovrà essere effettuata almeno 1 (una) ora prima della data di esecuzione della maggiore prestazione.

Qualora la richiesta per urgenza non rispetti il suddetto preavviso, la Società darà tempestiva comunicazione della disponibilità o meno di personale per la esecuzione della maggiore prestazione nei termini richiesti.

Si precisa che, per detti servizi a richiesta, la Committente corrisponderà alla Società un corrispettivo a misura sulla base dell'effettiva maggiore prestazione eseguita e della tariffa oraria straordinaria di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 5 – Servizi integrativi e complementari**

Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di chiedere alla Società l'espletamento di servizi ulteriori, complementari ed integrativi rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea autorizzazione/qualificazione, ove richiesta per legge.

Le condizioni economiche per lo svolgimento dei suddetti servizi saranno oggetto di specifica contrattazione tra le Parti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa regolante la materia dei contratti pubblici.

#### **Art. 6 – Obblighi specifici a carico della Società**

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e puntualità, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.

La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che saranno impartite dai Referenti della Committente di cui all'art. 9, nonché a dare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore alla Committente comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.

La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione dei locali e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso

dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni e per assicurare le finalità di ogni servizio richiesto.

La Società si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e delle norme deontologiche ed etiche vigenti in materia.

La Società non potrà apportare modifiche - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - ai servizi contrattualmente definiti, senza la preventiva autorizzazione della Committente, che si riserva la facoltà di richiedere alla Società di apportare quelle modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa anche per brevi periodi e/o per situazioni transitorie.

Il personale della Società addetto alla reception/portineria, oltre a quanto già prescritto al precedente art. 2, dovrà essere dotato di capacità professionali e psico-attitudinali idonee per lo svolgimento delle prestazioni richieste e dovrà risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario e con idonea motivazione, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione che dovrà avvenire immediatamente.

La Società si impegna, inoltre, ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessità.

Durante la permanenza nei locali della Committente il personale addetto ai servizi dovrà mantenere un comportamento serio ed irreprensibile sia nei confronti del personale della Committente, sia del pubblico che accede agli uffici e dei visitatori in genere e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dai Referenti della Committente.

Il personale dovrà mantenere l'assoluta segretezza su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e la sicurezza della Committente e dell'intero Gruppo Salerno Energia e, più in generale, dovrà astenersi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del servizio e/o dal visionare documenti in arrivo o in partenza.

Al personale è vietato l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in special modo, apparecchiature informatiche, fax, fotocopiatrici, telefoni, salvo che per motivi connessi allo svolgimento del servizio e comunque in caso di necessità.

Il personale è, altresì, obbligato a rispettare tutte le regole e i divieti vigenti sui luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni organizzative interne della Committente.

#### **Art. 7 – Obblighi della Società relativi al personale**

La Società dovrà avvalersi, per tutta la durata del contratto, di personale in possesso dei requisiti professionali (anzianità, esperienza, qualifica e ruolo) occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

La Società si impegna a comunicare alla Committente il nominativo ed ogni informazione utile del personale dedicato al servizio (sia come titolare che come sostituto).

Infatti, in qualsiasi caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Società dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente ricompreso nel suddetto elenco, affinché non si abbiano a verificare carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, assicurando alla Committente la continuità operativa mediante un nucleo di risorse in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, le prestazioni pianificate.

Nel caso di avvicendamenti del personale per sostituzioni, la Società si impegna a comunicarlo preventivamente alla Committente, sostenendo a proprio carico gli oneri relativi al periodo di affiancamento necessario per l'acquisizione delle relative competenze.

E' in capo alla Società l'onere di informare il proprio personale sugli obblighi di comportamento a cui questo deve attenersi ed è tenuta, pertanto, a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dalla Committente o da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Committente e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa.

La Committente è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato dalla Società per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

#### **Art. 8 - Sciopero del personale**

In caso di sciopero del personale di portierato/reception proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà preavvisare la Committente con la maggiore tempestività possibile.

La Committente opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

#### **Art. 9 - Rapporti tra le Parti**

Per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, la Committente potrà rivolgersi al referente designato dalla Società e fin d'ora individuato nella persona del **sig. Pasquale Senatore** [redacted]; e-mail [info@vigilanzasecurityservice.it](mailto:info@vigilanzasecurityservice.it)). Il referente deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio considerato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società stessa.

Corrispondentemente, per la Committente i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il **dr. Giovanni Coscia** ([gcoscia@salernoenergia.it](mailto:gcoscia@salernoenergia.it)) nella sua qualità di Responsabile dell'Area Acquisti e Affari Generali della Committente.

Invece, per gli aspetti operativi del servizio, i referenti della Committente saranno la **dr.ssa Imma Nigro** ([inigro@salernoenergia.it](mailto:inigro@salernoenergia.it); tel. 089.7726850) e il **sig. Felice de Pasquale** ([fdepasquale@salernosistemi.it](mailto:fdepasquale@salernosistemi.it); tel. 089.7726832), che avranno il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.

Qualora i Referenti della Committente, ognuno per la propria competenza, rilevino carenze nell'esecuzione dei servizi, ne daranno comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.

#### **Art. 10 - Penali**

In caso di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nella esecuzione dei servizi rispetto alle modalità di adempimento previste dal presente contratto, che non siano imputabili rispettivamente alla Committente o a forza maggiore o caso fortuito, la Committente stessa applicherà alla Società le penali di seguito riportate:

- 1) qualora il personale della Società sia in ritardo rispetto all'orario di inizio del servizio indicato al precedente art. 2, la Società dovrà assicurare la presenza di una risorsa in sostituzione sino all'arrivo di quella assegnata al servizio. Nel caso in cui il servizio non sia prestato nei termini di cui sopra, per ogni 15 minuti di ritardo o frazione, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo massimo. Qualora il ritardo sia superiore ad un'ora, ferma restando l'esecuzione del servizio in danno della Società, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto;
- 2) qualora, a seguito di accertamento della Committente, risulti che il servizio non venga erogato dal personale della Società correttamente e conformemente alle prescrizioni del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo, in caso di ingiustificato allontanamento dal posto di guardia o di comportamento non consono tenuto durante il servizio), verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo complessivo massimo, salvo il diritto per la Committente di richiederne la immediata sostituzione.

L'importo delle penali applicate dalla Committente verrà decurtato, previa emissione di apposita nota di credito da parte della Società, sul corrispettivo mensile a questi dovuto.

#### **Art. 11 - Corrispettivo – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il corrispettivo dovuto dalla Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è pari a:

- € 9,00 (Euro nove/00), oltre IVA, quale **tariffa oraria ordinaria** da applicare nella fascia oraria 22:00-06:00;
- € 8,85 (Euro otto/85), oltre IVA, quale tariffa oraria straordinaria, per le altre fasce orarie e nei casi previsti all'art. 4.

Le suddette tariffe, comprensive degli oneri per la sicurezza aziendale pari ad €/h 0,10 (Euro zero/10), rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

La Committente sarà tenuta a corrispondere alla Società, salvo diversa indicazione, un canone, in quote mensili, per l'attività di portierato/reception, in relazione al numero di ore effettuate nel mese di riferimento. Ai fini della liquidazione, pertanto, la Società dovrà emettere fattura a consuntivo (fine mese) con l'indicazione del numero delle ore di servizio effettivamente prestate nel periodo di riferimento e della tipologia del servizio prestato (ordinario e/o straordinario).



Tenuto conto della durata del contratto, dei suddetti corrispettivi, delle modalità e dei tempi delle prestazioni ordinarie come indicati nel presente contratto, l'importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, ammonta presuntivamente ad € **20.000,00 (Euro ventimila/00)**, oltre IVA.

Il valore contrattuale di cui al precedente comma può subire aumenti o diminuzioni in ragione della modifica alle modalità ed agli orari di esecuzione del servizio, nonché per eventuali variazioni dei servizi e, comunque, nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i suddetti corrispettivi, tutti gli oneri ed i rischi comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo mensile, che avverrà conformemente ai termini fissati dal D. Lgs. n. 192/2012, include ogni onere e spesa necessari, ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dalla Società in attuazione del presente contratto.

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo ed ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), la Società si impegna a:

a) comunicare alla Committente tutte le eventuali variazioni intervenute in corso di contratto sugli estremi del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso, nonché sulle generalità ed il C.F. delle persone abilitate ad operarvi, che alla data della presente formalizzazione sono:

**IT22A0101039962100000009664**

**Domenico Palma**

**CF PLMDNC69E30F924B**

b) riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**ZC32A1E9EA**);

c) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti, dandone conto alla Committente, e a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 12 - Sicurezza del lavoro**

La Società resta responsabile verso la Committente della esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

La Società stessa è obbligata a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc.

La Società ha, inoltre, ad esclusivo suo carico l'onere di risarcire alla Committente, al personale impiegato ed a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro della stessa Società.

La Società assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando la Committente da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

La Committente rimane estranea, sempre, ad ogni vertenza che può sorgere tra la Società o ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato.

La Committente informa la Società dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare attraverso l'informativa allegata al presente contratto. Allo stesso tempo, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società dichiara di aver preso visione e di accettare quanto in essi riportato e di adottare le misure di prevenzione illustrate.

La Società è tenuta, durante l'esecuzione del servizio, alla applicazione di tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle Assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza malattia, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell'appalto sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni a terzi.

La Società è inoltre tenuta ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria.

#### **Art. 13 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto**

E' assolutamente vietato per la Società subappaltare e/o cedere il presente contratto, salvo che nei casi e con le condizioni previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali forniti dalla Società è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Committente, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali della Società o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Holding S.p.A. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;
- il conferimento dei dati da parte della Società e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in Salerno alla via S. Passaro n. 1, nella persona del Legale Rappresentante;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: [dpo@salernoenergia.it](mailto:dpo@salernoenergia.it);
- La società o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di SEH.

Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

#### **Art. 15 – Riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Società è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo anche da parte dei propri dipendenti.

#### **Art. 16 – Codice Etico**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, la Società si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente e pubblicato su [www.salernoenergia.it](http://www.salernoenergia.it), del quale accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità della Società e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01, sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 17 – Foro competente**

Tutte le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto saranno decise dall'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno.

#### **Art. 18 - Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e

non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della Committente non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 01 ottobre 2019

**La Società**  
**Security Services S.r.l.**  
**L'Amministratore Unico**  
**sig. Domenico Palma**

---

**La Committente**  
**Salerno Energia Holding S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**  
**dr. Matteo Picardi**

---

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, dopo attenta lettura, dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente contratto.

**La Società**  
**Security Services S.r.l.**  
**L'Amministratore Unico**  
**sig. Domenico Palma**

---

**La Committente**  
**Salerno Energia Holding S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**  
**dr. Matteo Picardi**

---